

□ **Mozione n. 156**

presentata in data 22 luglio 2016

a iniziativa del Consigliere Marconi

“Esclusione del commercio ambulante dalla direttiva Bolkestein”

Il Consiglio regionale delle Marche

Premesso che:

- la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein), nel formulare una serie di principi tendenti all'armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, al fine di promuovere una maggiore competitività del mercato, ha previsto all'articolo 12 che, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'autorizzazione debba essere rilasciata per una durata limitata e non possa essere previsto un rinnovo automatico e, inoltre, che si debba applicare «una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;
- il Parlamento europeo, prendendo atto della preoccupazione espressa dalle rappresentanze dei venditori ambulanti su aree pubbliche, rispetto all'applicazione a tale attività della direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Bolkestein”), ha invitato in data 5 luglio 2010 gli stati membri ad escludere il commercio ambulante dall'applicazione di tale direttiva;

Considerato che:

- lo Stato italiano ha recepito la citata direttiva comunitaria con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e in particolare l'articolo 16, inerente alla selezione tra diversi candidati, al comma 1 prevede l'esperimento di procedure selettive nell'ipotesi in cui il numero di titoli autorizzanti disponibili sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali. Inoltre, il successivo articolo 70 (commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) al comma 5 demanda a un'intesa in sede di Conferenza unificata l'individuazione dei criteri per il rilascio e per il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché la definizione delle disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino all'approvazione di tali disposizioni transitorie;
- la scelta del legislatore italiano di attuare la direttiva 2006/123/CE, prevedendo nella propria legislazione di recepimento una specifica applicazione della disciplina del commercio sulle aree pubbliche, scelta peraltro non seguita da nessun altro Stato membro dell'Unione europea, ha determinato l'esposizione dei mercati rionali condotti da imprese familiari alla speculazione delle multinazionali della grande distribuzione, con il rischio di gravi ripercussioni sulla natura, sulla tradizione e sulla qualità del commercio ambulante;
- il numero delle famiglie occupate nel settore del commercio sulle aree pubbliche, il valore delle licenze a suo tempo pagate all'erario pubblico e l'importanza dell'indotto collegato devono indurre il legislatore a rivedere l'applicazione dei principi enunciati dalla direttiva 2006/123/CE a questo servizio peculiare;

IMPEGNA

la Giunta regionale:

1) ad agire presso il Governo nazionale affinché emani al più presto una modificazione del decreto legislativo 59/2010, escludendo il commercio ambulante dalla direttiva 2006/123/CE.